



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **2594**

Prot. n. 408/12R

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

L.P. 4 marzo 2008, n. 1 - L.P. 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i. - COMUNE DI CANAL SAN BOVO- Variante 2011 al piano regolatore generale - APPROVAZIONE CON PRESCRIZIONI - prot. n. 408/12R.

Il giorno **30 Novembre 2012** ad ore **08:05** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

Presenti:

**VICE PRESIDENTE
ASSESSORI**

**ALBERTO PACHER
MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
TIZIANO MELLARINI
FRANCO PANIZZA
UGO ROSSI**

Assenti:

ALESSANDRO OLIVI

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

con verbale di deliberazione consiliare n. 04 di data 12 febbraio 2010 il Comune di Canal San Bovo ha provveduto alla prima adozione di una variante al piano regolatore generale, ai sensi degli articoli 40, 41 e 42, comma 5 e ss. della L.P. 5 settembre 1991, n. 22 (*Ordinamento urbanistico e tutela del territorio*) come richiamati dall'art. 148 della L.P. 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio).

La variante è finalizzata all'aggiornamento dello strumento urbanistico con la nuova disciplina provinciale in materia di distanze approvata dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2023 di data 03 settembre 2010 e s.m. ai sensi dell'articolo 58 della l.p. n. 1 del 2008, nonché con il censimento del patrimonio edilizio montano esistente secondo la procedura fissata dall'articolo 61 della l.p. n. 1 del 2008 ed i conseguenti indirizzi e criteri generali approvati dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 611 di data 22 marzo 2002.

Ai sensi dell'art. 148, comma 5, lettera a) "*Disposizioni per l'approvazione dei primi piani territoriali delle comunità e dei piani regolatori generali*" della nuova L.P. 04 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e tutela del territorio), gli atti sono stati trasmessi al Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio al fine dell'espressione del parere di competenza e sono stati esaminati dal Nucleo operativo a supporto delle valutazioni delle varianti ai PRG (determina del Dirigente generale del Dipartimento Urbanistica e Ambiente n. 01 di data 12.01.10) il quale, nella seduta del 23 agosto 2010 con valutazione tecnica del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio n. 22, ha espresso un parere che subordina l'adozione definitiva della variante al recepimento delle osservazioni e condizioni ivi contenute, secondo quanto di seguito rilevato.:

"Con deliberazione consiliare n. 4 del 12 febbraio 2010, il Comune di Canal San Bovo ha adottato una variante al proprio piano regolatore finalizzata, all'aggiornamento con le disposizioni provinciali in materia di distanze minime fra edifici e dai confini di proprietà ed al censimento del patrimonio edilizio montano secondo la procedura fissata dall'art. 24 bis della l.p. n. 22/1991 e s.m. ed i conseguenti indirizzi e criteri generali approvati con d.G.P. n. 611 dd. 22 marzo 2002.

La variante è stata esaminata dal Nucleo operativo a supporto della valutazione delle varianti ai PRG, costituito con la determinazione del Dirigente generale del Dipartimento Urbanistica e ambiente n. 1 del 12 gennaio 2010, riunitosi nella seduta del 23 agosto 2010.

In riferimento alla variante di cui all'oggetto, considerato l'approfondimento condotto all'interno della stessa, si segnala che ai sensi dell'art. 61, comma 4, della l.p. 1/2008, il presente strumento urbanistico può soddisfare le esigenze di tutela paesaggistica con gli effetti previsti dall'art. 32 della medesima legge; nel merito si segnala che tale procedura potrà essere attivata anche in fase di seconda adozione della presente variante, integrando la relativa deliberazione di adozione e prevedendo il deposito della stessa secondo le procedure e i tempi definiti dall'art. 148, comma 5, della l.p. 1/2008.

Contenuti della variante

Si evidenzia che il Comune di Canal San Bovo insieme ad altri Comuni del Comprensorio di Primiero, ha provveduto ad effettuare l'adeguamento del proprio strumento urbanistico locale, ai sensi dell'art. 24 bis della l.p. n. 22 del 1991 e s.m., al fine di garantire un approccio unitario, di livello sovracomunale; a questo proposito sono stati definiti dei criteri comuni sia per quanto riguarda il censimento e la schedatura dei manufatti che per le indicazioni normative.

Gli atti allegati alla presente variante sono stati organizzati come di seguito specificato:

- Relazione illustrativa;

- Norme tecniche d'intervento e Allegato (Linee guida ...);

- Manuale tipologico, per la redazione del manuale si è partiti dal manuale tipologico adottato nel 1992, in occasione della redazione del Piano Urbanistico Comprensoriale; la struttura dell'elaborato è rimasta pressoché inalterata, tuttavia in occasione della variante, di cui all'oggetto, sono state apportate una serie di modifiche/integrazioni all'allegato in questione, soprattutto per gli aspetti legati alla documentazione messa a disposizione e per le indicazioni relative alle pertinenze dei manufatti censiti;

- Schede di censimento secondo le aree omogenee, considerato la consistenza del patrimonio presente si procede secondo delle aree territoriali omogenee, definite sulla base di requisiti che ne attestano la priorità di intervento; sono stati schedati circa 589 manufatti ordinati secondo 15 aree omogenee e 142 manufatti come Schede baite nel centro storico. All'interno delle schede tecniche sono state fornite indicazioni di carattere analitico, relative agli edifici censiti, ed approfondite le indicazioni legate agli interventi ammessi (usi potenziali, categorie d'intervento, interventi specifici, prescrizioni, ecc.);

- Tavola n. 2 (Planimetrie di individuazione delle aree omogenee e degli edifici oggetto della variante), realizzate sulla base della Carta Tecnica.

Si fa presente che, nel corso dell'istruttoria della variante sono state individuate alcune incongruenze sia tra quanto rappresentato negli elaborati cartacei che rispetto a quanto contenuto nel materiale consegnato su supporto digitale.

Verifica con il sistema ambientale del PUP

Sotto il profilo dei vincoli preordinati alla sicurezza del territorio le norme dello strumento urbanistico devono disporre che gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio siano soggetti al rispetto di quanto definito dall'ultimo aggiornamento della Carta di sintesi geologica provinciale (approvata con d.G.P. n. 2813 dd. 23 ottobre 2003 e s.m.) e del PGUAP. Per quanto riguarda la verifica delle previsioni introdotte con la presente variante, rispetto a tali strumenti, si rinvia ai pareri di merito che verranno espressi rispettivamente dal Servizio Bacini montani e dal Servizio Geologico della Provincia.

Relativamente agli interventi ammessi per i manufatti ricadenti all'interno delle fasce di protezione fluviale, dovrà essere assicurata la coerenza con la norma dello strumento urbanistico locale.

In merito alla variante di cui all'oggetto il Servizio Prevenzione Rischi della Provincia, in seguito alla consultazione dei dati storici in loro possesso ed all'analisi aerofotogrammetrica della zona in esame, comunica quanto segue:

*“Tra le numerose baite oggetto di censimento e schedatura nella variante al PRG in questione, risultano potenzialmente soggette a pericoli di natura valanghiva quelle contrassegnate dai numeri **60**, **61**, e **63** dell'area omogenea denominata “CAN14 – Zortea” e quelle contrassegnate dai numeri **67** e **68** dell'area omogenea denominata “CAN02 – Caoria di dentro”.*

Le prime sono infatti situate all'interno di una zona storicamente interessata dallo scorrimento della valanga Brustolada-Folga censita, nella Carta di Localizzazione Probabile delle Valanghe, con il numero 064066; si tratta di un fenomeno ricorrente, anche se gli eventi più intensi sono stati registrati negli anni '50, quando la zona di distacco era completamente priva di vegetazione.

Le seconde invece, nel 1973, state interessate da una valanga che si è staccata in prossimità dei blocchi rocciosi situati nel bosco di faggio e nocciolo a monte dell'abitato di Caoria e che è censita, nella Carta di Localizzazione Probabile delle Valanghe, con il numero 064056; in questo caso si tratta di un fenomeno eccezionale, mai più ripetuto.

Nelle schede di censimento gli edifici in questione sono stati classificati come "rudere" o come "fienile/stalla abbandonato" e per nessuno è previsto qualche intervento specifico di recupero; si esprime pertanto parere favorevole sul riconoscimento dello stato di fatto, ossia sulla classificazione delle unità edilizie come previsto dal PRG.

Eventuali futuri interventi sulle stesse dovranno comunque limitarsi al recupero, o alla ricostruzione sullo stesso sedime, degli edifici storicamente esistenti; ogni intervento dovrà inoltre essere preceduto dalla predisposizione di una idonea perizia nivologica, che possa indicare eventuali interventi di difesa necessari e/o suggerire misure che impediscano l'utilizzo delle strutture nei periodi di significativo innevamento, in quanto, ai sensi dell'art. 15 delle Norme di Attuazione del nuovo Piano Urbanistico Provinciale (LP 27/05/2008 – n°5), gli interventi di recupero in aree con penalità elevate sono consentiti purché venga dimostrata una riduzione del grado di esposizione al pericolo delle persone."

Per quanto attiene la protezione di pozzi e sorgenti, gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio sono soggetti al rispetto delle disposizioni della Carta delle risorse idriche provinciale (d.G.P. n. 2248 dd. 05 settembre 2008).

In merito al recupero del patrimonio edilizio montano, all'interno del Comune di Canal San Bovo, in relazione alle previsioni introdotte con la presente variante, per gli aspetti di competenza si rinvia al parere di merito che sarà espresso dal Servizio Foreste e fauna.

Il Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione ambientale della Provincia, evidenzia che la variante in oggetto debba essere integrata secondo quanto indicato di seguito:

"La variante al PRG del Comune di Canal San Bovo, interessa il SIC "Valla del Vanoi" e la ZPS "Lagorai" (edifici dell'area omogenea CAN_01) nonché marginalmente il SIC "Lagorai Orientale" (edifici delle aree omogenee CAN_04 e CAN_05).

Pertanto ai sensi della direttiva 92/43/CEE e della l.p. 11/2007, la variante in questione va sottoposta alla procedura di valutazione d'incidenza in relazione alle incidenze ambientali che gli interventi proposti possono arrecare sulle specie e gli habitat delle aree protette menzionate.

Il documento relativo alla Relazione d'incidenza deve fare parte integrante della variante al PRG ed essere conforme a quanto disposto dall'art. 18 del Decreto del Presidente della Provincia n. 50-157/Leg dd. 3 novembre 2008, entrato in vigore il 24 dicembre 2008.

In particolare si ritiene necessaria la presentazione di uno studio d'incidenza che corrisponda ai contenuti previsti dall'Allegato C del decreto soprarichiamato. Allo scopo si fa presente che l'Allegato C è reperibile presso il sito www.modulistica.provincia.tn.it, voce "per argomento" e quindi, "Natura 2000".

In ogni caso si evidenzia fin da ora, la necessità che gli interventi di valorizzazione degli edifici rurali che possano interferire con le aree Natura 2000, siano effettuati secondi criteri operativi specifici."

Per quanto riguarda la richiesta d'integrazione della variante di cui sopra, finalizzata alla redazione della valutazione d'incidenza ai sensi della direttiva 92/43/CEE e della l.p. 11/2007, si evidenzia che il Comune non ha ancora provveduto ad ottemperare a tale richiesta; pertanto, nel merito, si rimanda al parere specifico che verrà espresso dal Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione ambientale della Provincia in seguito alla consegna di detto elaborato.

Riguardo gli interventi proposti l'Agencia provinciale per la protezione dell'ambiente, fa presenti le seguenti osservazioni:

“Con il censimento del patrimonio edilizio montano sono state raccolte dall'amministrazione locale anche informazioni circa l'approvvigionamento idrico e lo scarico delle acque reflue. Lo smaltimento delle acque reflue domestiche conseguenti alle opere di ristrutturazione e cambio di destinazione d'uso degli edifici montani dovrà avvenire con le modalità contenute all'art. 20 dell'Allegato alla Deliberazione della Giunta Provinciale n. 611 del 22 marzo 2002 qualora compatibili con le ulteriori disposizioni più restrittive fissate dall'art. 17 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti approvato con d.P.G.P. 26 gennaio 1987 e succ. mod. ed int. che prevedono sempre un trattamento depurativo dello scarico prima dell'eventuale dispersione in suolo.

In merito alle “condizioni che limitano il cambio di destinazione” riportate nella Relazione si ricorda che particolare attenzione dovrà essere prestata nel recupero degli edifici situati all'interno delle aree di salvaguardia di sorgenti, pozzi e acque superficiali ad uso potabile individuate nella Carta delle risorse idriche, approvata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2248 del 5 settembre 2008, ai sensi dell'art. 21 comma 3 delle Norme di attuazione del Piano Urbanistico Provinciale. La destinazione d'uso e lo scarico delle acque reflue in questi casi dovranno seguire le disposizioni date per le singole aree dalla relativa “disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano”.

In ogni caso si ricorda, prima di ammettere qualsiasi intervento di recupero o cambio di destinazione d'uso delle edificazioni esistenti, l'obbligo di presentazione della denuncia o di acquisizione dell'autorizzazione allo scarico così come previsto dall'art. 32 comma 1 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti approvato con d.P.G.P. 26 gennaio 1987 e succ. mod. ed int., nella quale saranno eventualmente dettate le necessarie prescrizioni.

Nelle disposizioni generali sopra richiamate è prevista una procedura di verifica della compatibilità degli scarichi per ogni singola situazione oggetto di intervento; tuttavia si riterrebbe utile, in linea generale e soprattutto in riferimento al riutilizzo degli edifici in zone montane, dove l'equilibrio del sistema idrico risulta più delicato, la predisposizione di uno studio che valuti gli effetti della pianificazione sul territorio nel suo complesso e tenga conto delle eventuali ripercussioni sull'ambiente date dalla presenza di più scarichi puntuali.”

Verifica della variante sotto il profilo urbanistico e paesaggistico

Ai fini dell'applicazione dell'art. 24 bis della l.p. n. 22/1991, per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio edilizio montano, è necessario che siano osservate le disposizioni contenute nei criteri generali per la pianificazione degli insediamenti storici (d.G.P. n. 20116 del 30 dicembre 1992) e nei criteri generali per il recupero del patrimonio edilizio montano (d.G.P. n. 611 del 22 marzo 2002). Nel merito delle specifiche modifiche introdotte dalla variante in oggetto, tenuto conto dei pareri espressi dalle strutture competenti della Provincia, si riportano di seguito le osservazioni specifiche.

All'interno dei criteri generali per il recupero del patrimonio edilizio montano, approvati con d.G.P. n. 611/2002, per edilizia rurale tradizionale vengono ricompresi una serie di manufatti oltre le baite di alpeggio, tra cui malghe, mulini, ecc., pertanto si segnala al Comune la possibilità di ricomprendere tali manufatti all'interno del presente censimento.

In via generale si rileva che, all'interno degli elaborati è necessario specificare che l'utilizzo abitativo ammesso non è di carattere permanente, poiché per gli immobili oggetto della disciplina del patrimonio edilizio montano non è ammessa la residenza permanente.

In merito ai manufatti per i quali, all'interno del presente strumento, è ammessa la destinazione residenziale permanente si segnalano due aspetti, in primo luogo la suddetta destinazione va prevista solo nel caso in cui gli edifici siano già dotati di opportune opere di infrastrutturazione, nonché sufficientemente vicini ai centri abitati, ed in modo tale da non alterare le caratteristiche tipologico-architettoniche dell'edilizia tradizionale attraverso trasformazioni finalizzate al soddisfacimento degli standard minimi igienico sanitari connessi alla destinazione a residenza. A completamento di quanto osservato si evidenzia che i manufatti per i quali verrà mantenuta la possibilità di prevedere la residenza permanente, andranno stralciati dal presente censimento e ricondotti ad uno strumento urbanistico finalizzato a gestirne i relativi processi di trasformazione e assoggettati all'applicazione della disciplina degli alloggi destinati a residenza (l.p. 16/2005).

Si prende atto che all'interno del presente piano, tra i manufatti censiti sono stati stralciati 175 edifici, di cui 118 eliminati con deliberazione del Consiglio Comunale, mentre 57 sono stati esclusi perché lo stesso pianificatore ha ritenuto che gli stessi non fossero riconducibili a funzioni abitative o accessorie; tuttavia molte delle schede stralciate risultano analizzate all'interno delle schede allegate, pertanto è necessario in primo luogo risolvere tale aspetto poiché può dare adito a difficoltà interpretative; in secondo luogo, riconsiderare tale esclusione poiché all'interno del presente piano è necessario ricomprendere tutti i manufatti caratteristici dell'edilizia tradizionale sparsa sul territorio montano del Comune di Canal San Bovo; mentre per i manufatti suscettibili di essere destinati a residenza permanente, si faccia riferimento ai criteri e le indicazioni evidenziati precedentemente.

A tal proposito l'Ufficio Tutela del Paesaggio segnala che una possibile fonte di degrado potrebbe derivare dalla possibilità di ammettere la destinazione a residenza permanente per molti edifici ricadenti all'interno delle aree omogenee CAN_11 e CAN_14, poiché all'interno della Carta del Paesaggio sono riconosciute come aree ad elevato valore paesaggistico.

Inoltre gli edifici analizzati all'interno delle schede nn. 48, 49, 50, 51, 52, 53 e 54 (CAN_14), corrispondenti al bene ambientale "Masi di Lozen", sono tra quelli esclusi a riguardo si segnala la necessità di ricomprendere tali manufatti all'interno del censimento ed assoggettare gli stessi alla categoria di restauro, coerentemente con quanto disposto all'interno dei criteri approvati con la d.G.P. n. 611/2002.

Per quanto riguarda la gestione della viabilità all'interno del presente piano si prende atto che all'interno della schedatura del Manuale Tipologico (Percorsi 1, 2 e 3), il tema legato all'infrastrutturazione viaria è stato ampiamente approfondito, sia per la gestione della viabilità attuale che per le modalità di inserimento paesaggistico e strutturale dei nuovi accessi; tuttavia si evidenzia che la possibilità di realizzare nuovi accessi è legata in modo particolare alle destinazioni d'uso produttivo diretto e residenza ordinaria, e considerando che la possibilità di ammettere tale destinazione è estremamente diffusa, all'interno delle aree omogenee individuate dal piano, si ritiene che le previsioni relative al sistema di accessi rappresentino una potenziale fonte di degrado. Pertanto, in primo luogo si rende necessario introdurre all'interno delle norme tecniche una nota generale con la quale si indichi che gli eventuali interventi inerenti la viabilità devono avvenire coerentemente con quanto stabilito dal Manuale Tipologico, per i Percorsi 1, 2 e 3, e che gli stessi vengano definiti anche all'interno degli elaborati cartografici, dove sono localizzati i manufatti censiti. Inoltre si fa presente che ai sensi della d.G.P. n. 611 del 2002 la previsione di nuovi tratti di viabilità è ammessa solo in caso di comprovata necessità a condizione che venga garantita l'accessibilità ad un insieme di edifici, secondo i criteri definiti dalla delibera sopra richiamata.

Per quanto riguarda il manuale tipologico allegato alla presente variante in via generale si segnala quanto segue:

- in merito a tutti gli interventi riferiti alla residenza ordinaria, e trattati nel presente elaborato, si rinvia a quanto osservato precedentemente, pertanto gli stessi andranno necessariamente stralciati dal presente piano;

- per quanto riguarda gli interventi ammessi per le categorie d'intervento si evidenzia che dovrà comunque essere assicurata la coerenza con quanto disposto all'interno dei criteri generali approvati con d.G.P. n. 20116 del 30 dicembre 1992 e secondo le procedure previste dalla normativa provinciale, in particolare per quanto riguarda la sostituzione delle strutture ed il rifacimento di porzioni di muratura.

In merito all'impostazione delle schede del presente manuale si ritiene opportuno:

- riportare all'interno di ciascuna scheda (tipi e ambienti), in alternativa all'interno della legenda, l'individuazione dei prospetti in pianta;

- verificare la corrispondenza dei riferimenti normativi riportati con gli articoli delle norme e la coerenza di quanto ammesso all'interno del presente elaborato in relazione con quanto disposto all'interno delle norme di attuazione allegate;

Tipi

- è opportuno controllare la trascrizione dei parametri relativi all'altezza massima HT;

- per quanto riguarda la possibilità di prevedere l'ampliamento dei manufatti tramite la riproposizione di alcuni tipi (es. E.3.1-E.3.2-E.4.1.1-E.5.1-F.3) si evidenzia che all'interno della presente disciplina non possono essere ammessi nuovi edifici; tale previsione va gestita unicamente all'interno del piano regolatore generale, secondo la destinazione urbanistica di zona e garantendo la coerenza con quanto disposto dal PUP nel merito della stessa; nel caso in cui si ravvisasse l'esigenza di definire aspetti di carattere tipologico a cui rinviare per la realizzazione di determinati manufatti, all'interno delle norme del PRG si dovrebbe inserire un riferimento esplicito alla disciplina per il recupero del patrimonio edilizio montano;

Ambienti

- ad integrazione di quanto osservato all'interno del presente parere si evidenzia che, per quanto riguarda la possibilità di ammettere la realizzazione di estensioni funzionali è necessario prevedere che ne venga ammessa non più di una per ciascun dei livelli, che compongono i manufatti censiti, e dovrà necessariamente essere prevista all'interno delle relative schede di censimento;

- per quanto riguarda la realizzazione di estensioni funzionali, ritonde e servizi igienici si rinvia alle osservazioni specifiche espresse di seguito;

- in merito all'utilizzo di strutture innovative in caso d'intervento su edifici assoggettati a ristrutturazione, anche se non sono descritti all'interno del presente piano, si esprime parere critico poiché si ritiene che debbano essere individuate e trattate necessariamente all'interno del presente piano, considerato che lo stesso è lo strumento più adatto a regolamentare e controllare, al tempo stesso, i processi di trasformazione di tali manufatti assicurando un approccio omogeneo ed attento alle caratteristiche che contraddistinguono il patrimonio edilizio montano;

- in relazione alla realizzazione di strutture in elevazione, prevista all'interno della categoria di ristrutturazione edilizia, si evidenzia che andranno attentamente valutati i casi in cui è necessario tale intervento, differenziando il caso di ricucitura di porzioni murarie dalla realizzazione di estese porzioni di muratura; poiché nel primo caso è opportuno che vengano utilizzati materiali in continuità con la muratura esistente, mentre nel secondo caso, una volta accertato che l'intervento non rientra all'interno della procedura prevista dall'art. 72 bis della l.p. n. 22/1991 e s.m., è comunque necessario favorire l'utilizzo di materiale più vicino alla tradizione evitando l'utilizzo di blocchi in cemento;

Strutture

- in merito alla realizzazione di attacchi a terra risulta opportuno illustrare in maniera più dettagliata gli interventi ammessi all'interno degli schemi grafici allegati;
- per quanto riguarda l'utilizzo di blocchi in cemento si ribadisce quanto osservato nel merito in precedenza;
- relativamente all'utilizzo di elementi o tiranti metallici per il consolidamento delle strutture (es. ballatoio) è necessario che gli stessi non siano resi visibili;
- l'utilizzo dei materiali non tradizionali e innovativi si ribadisce quanto osservato precedentemente per le strutture innovative;
- in merito alla realizzazione di comignoli si evidenzia che deve comunque essere evitata la proliferazione di comignoli;
- è necessario che all'interno di tutte le tipologie di copertura venga inserita una nota specifica relativa alla dimensione degli sporti di gronda, in rapporto all'altezza dei fronti; inoltre si suggerisce di inserire, all'interno del manuale, una riflessione sulla dimensione della sezione delle travi portanti, che compongono la struttura della copertura, rispetto alle dimensioni dell'edificio, per ristabilire una coerenza tipologica e paesaggistica con le coperture originali, salvo il rispetto della normativa in materia di sicurezza;
- relativamente ai manti di copertura si osserva che dovrà essere privilegiato l'utilizzo di materiali tradizionali, pertanto si ritiene opportuno evitare l'impiego di tegole in cemento, nel caso si renda necessario l'uso di altri materiali lo stesso deve essere specificato e messo in relazione con le aree omogenee;
- per quanto riguarda la possibilità di realizzare delle estensioni funzionali in corrispondenza dei manufatti censiti si osserva che, l'intervento deve essere indicato all'interno della scheda e comunque non può essere previsto per i manufatti assoggettati alla categoria del restauro e considerata la funzione è necessario che venga realizzata con tamponamento non completamente chiuso; inoltre, in merito all'estensione funzionale n. 3, si ritiene che la stessa si configuri come una superfetazione pertanto è opportuno che venga stralciata dal manuale tipologico;
- rispetto all'apertura di nuovi fori, in corrispondenza dei vari ambienti, è necessario che venga precisato che la stessa è ammissibile in funzione del raggiungimento del rapporto aeroilluminante minimo, una volta soddisfatto tale requisito deve essere evitata l'introduzione di ulteriori aperture; inoltre, considerato che non è ammesso l'utilizzo dei manufatti censiti per abitazione permanente, andrà chiarita la funzione del diagramma delle forature inserito all'interno delle schede relative alle finestre;
- per quanto riguarda la realizzazione di nuove porcilaie dovrà essere specificato che saranno ammesse secondo i criteri stabiliti nelle Linee guida e la superficie massima prevista andrà verificata coerentemente con le indicazioni contenute negli schemi grafici all'interno della relativa scheda;
- in merito alla realizzazione di ritonde si richiede che all'interno delle relative schede, nella sezione delle categorie d'intervento, venga prevista anche la nuova costruzione, anche in relazione con quanto previsto nelle schede degli ambienti; inoltre si ritiene opportuno fissare dei criteri generali rispetto ai quali sia ammessa la loro realizzazione, ad esempio potrebbe essere previsto il loro inserimento in corrispondenza di edifici con almeno due piani, in addossamento a strutture in elevazione realizzate in muratura, fissando dei criteri di proporzione tra la dimensione della ritonda e lo sviluppo dei prospetti coinvolti, ecc.;
- per la realizzazione di scale interne si richiede che venga privilegiato l'uso di materiali tradizionali;
- servizi igienici, in merito alla realizzazione di volumi esterni ai manufatti censiti da adibirsi a servizi igienici, si evidenzia che tale intervento non potrà essere ammesso, poiché nella pratica si configurerebbe come una nuova superfetazione ad uso deposito; pertanto si ritiene che i servizi igienici debbano essere inseriti all'interno dell'edificio o realizzati come volume interrato, secondo le disposizioni contenute nelle norme di attuazione allegate, e nel caso in cui vi fossero

delle preesistenze, siano convertite in deposito/legnaia, escludendo quindi la possibilità di introdurre ulteriori estensioni funzionali o manufatti accessori

Pertinenze

- relativamente al trattamento delle acque meteoriche si ritiene opportuno integrare la relativa scheda anche con degli schemi grafici che illustrino soluzioni alternative per la realizzazione di canali e pluviali, dove si riscontri la necessità di sostituire gli elementi esistenti;

- in merito alla realizzazione di apiari e serre si rinvia a quanto osservato relativamente alle Linee guida;

- relativamente al trattamento delle acque meteoriche si ritiene opportuno integrare la relativa scheda anche con degli schemi grafici che illustrino soluzioni alternative per la realizzazione di canali e pluviali, dove si riscontri la necessità di sostituire gli elementi esistenti;

- in merito alla realizzazione di apiari e serre si rinvia a quanto osservato relativamente alle Linee guida, poiché si ritiene che il piano in oggetto non sia lo strumento adatto per poterne regolamentare la realizzazione considerando che ad oggi è presente una disciplina specifica di riferimento;

- per quanto riguarda la realizzazione di barbecue e fontane, si osserva che coerentemente con quanto stabilito all'interno degli indirizzi approvati con d.G.P. n. 611/2002, andrà evitata l'installazione di arredi fissi in corrispondenza delle pertinenze dei manufatti censiti;

- relativamente alla possibilità di realizzare terrazzamenti con muri fino ad 1 metro, muri 1, si evidenzia che in generale l'introduzione di nuovi muri di cinta va evitata, in quanto, non essendoci parametri e tecniche costruttive di riferimento, la costruzione di possibili muri artificiali potrebbe comportare un'alterazione dell'equilibrio paesaggistico-ambientale del contesto di riferimento;

- rispetto al trattamento delle pertinenze (cespugli e margine del prato) si evidenzia che eventuali interventi di manutenzione ambientale, dovranno essere effettuati secondo le modalità stabilite all'interno della convenzione di cui al comma 6, art. 24 bis della l.p. 22/91 e s.m.;

- in merito agli aspetti legati al rischio idrogeologico trattati all'interno della scheda relativa ai muri 3 SCOGLIERE, si osserva che per quanto riguarda la disciplina relativa alla sicurezza del territorio si fa riferimento unicamente a quanto disposto all'interno degli strumenti specifici in vigore e disciplinati dalla legge urbanistica provinciale;

- relativamente all'utilizzo di materiale impermeabilizzante per tratti in corrispondenza dei percorsi 3 rotabili si segnala la necessità di valutare attentamente tale possibilità anche sotto il profilo paesaggistico;

- per quanto riguarda la realizzazioni di pollai è necessario specificare che le strutture devono essere completamente rimovibili e nel caso di estensione funzionale, in accordo con quanto osservato precedentemente, si evidenzia che non è ammesso l'inserimento di ricoveri per animali;

- in merito alla realizzazione di staccionate si evidenzia che la loro realizzazione va evitata se posta a delimitazione del confine di proprietà.

Premesso che le schede risultano essere compilate in maniera esaustiva, si riportano di seguito alcune considerazioni di carattere generale, relative all'impostazione delle stesse:

- all'interno delle singole schede di censimento andrà riportato alla sezione previsioni PRG l'indicazione delle destinazione urbanistica prevista dallo strumento urbanistico locale, per l'area entro la quale ricade il manufatto censito;

- sotto il profilo dei vincoli preordinati alla sicurezza del territorio, si fa presente ad oggi gli strumenti urbanistici devono assicurare la coerenza rispetto alla Carta di sintesi geologica provinciale ed alle relative norme di attuazione, in vigore dal 3 dicembre 2003 e s.m., rinviando ad essa per la verifica di tutte le richieste di trasformazione urbanistica ed edilizia;

- andrà indicata la presenza di ballatoi all'interno della sezione note, poiché coerentemente con quanto stabilito dai criteri approvati con d.G.P. n. 611/2002 è ammesso il solo ripristino delle strutture esistenti;

- in merito alla sezione Indicazioni d'intervento e considerato che il sistema utilizzato per definire gli interventi ammessi per ciascuna categoria di intervento, anche in relazione alle diverse scale di analisi (tipo, ambienti e strutture), deriva dalla correlazione tra i vari elaborati che compongono il piano di cui all'oggetto, in particolare modo tra manuale tipologico e schede, si segnala che il metodo non risulta direttamente applicabile nei casi in cui non viene definito il tipo e gli ambienti sono scarsamente documentati; per tale motivo è necessario chiarire tali aspetti;

- si evidenzia che quando nella scheda viene attribuita la categoria di intervento risanamento conservativo, essa vale per il tipo, per gli ambienti e per le strutture;

- andranno verificate le indicazioni relative ai materiali utilizzati nella realizzazione delle coperture (manto e strutture);

- per quanto riguarda la presenza di elementi degradanti in corrispondenza degli edifici censiti andrà valutato attentamente che gli stessi siano indicati all'interno del relativo riquadro.

In merito alle previsioni contenute nelle schede ed in accordo con quanto disposto dai criteri approvati con d.G.P. n. 611 del 22 marzo 2002 si evidenzia quanto segue:

In via generale si evidenzia che all'interno delle aree omogenee CAN_02, CAN_04, CAN_07 e CAN_08 non è presente un idoneo sistema di rete viabilistica che consenta l'accesso alle baite, pertanto è necessario approfondire l'aspetto legato alla realizzazione di nuovi accessi, favorendo la soluzione che possa servire un maggiore numero di edifici evitando una diffusione capillare.

CAN_01

scheda n. 39, il volume analizzato all'interno della presente scheda risulta essere il manufatto accessorio dell'edificio censito con la scheda n. 40 o 41, pertanto non devono essere ammessi ampliamenti volumetrici o volumi accessori e all'interno di una delle schede soprarichiamate deve essere segnalato che è già presente un manufatto accessorio a servizio dell'edificio principale;

scheda n. 41, le preesistenze documentate all'interno della presente scheda si ritiene non possiedano i requisiti tali da potere essere considerati recuperabili, pertanto si evidenzia che deve essere valutata attentamente la possibilità di ammettere la ricostruzione del manufatto originario;

scheda n. 51, si ritiene opportuno valutare di modificare l'ambiente censito fienile 1.1.3 con il fienile 1.1.5;

scheda n. 54, il manufatto censito all'interno della presente scheda si ritiene che non possieda le caratteristiche tali per cui ne possa essere previsto il recupero, inoltre non risulta servito da un sistema di viabilità di accesso.

CAN_02

schede nn. 4 e 5, il recupero dei resti analizzati all'interno delle presenti schede andrà adeguatamente giustificato in accordo con quanto disposto all'interno dei criteri soprarichiamati sia per quanto riguarda le preesistenze murarie che per ciò che riguarda il sistema di accessi;

scheda n. 16, la fotografia relativa al prospetto 4 va sostituita poiché risulta illeggibile;

schede nn. 24 e 52, gli edifici censiti con le presenti schede hanno mantenuto pressoché inalterati i caratteri tipologici e rappresentativi del patrimonio edilizio montano, pertanto si ritiene opportuno che la regolazione delle trasformazioni avvenga attraverso l'assoggettamento alla categoria del restauro;

scheda n. 46, considerata la scarsa qualità della ricostruzione muraria è necessario che all'interno della scheda sia prescritto di adeguarsi alle disposizioni del manuale tipologico in riferimento all'intonacatura secondo le indicazioni relative alla struttura ELEVAZIONE 3.2;

scheda 49, quanto definito in nota non trova giustificazione all'interno dell'analisi condotta sull'edificio, per questo motivo si ritiene che debba essere stralciata.

CAN_03

schede nn. 2 e 25, gli edifici censiti all'interno delle presenti schede si ritiene che debbano essere classificati come pertinenze rispettivamente degli edifici nn. 1 e 24, individuati all'interno dell'area omogenea 03, tale indicazione deve essere riportata all'interno delle rispettive schede al fine di evidenziare la presenza di manufatti accessori già esistenti.

CAN_04

schede nn. 9, 26 e 27, i volumi analizzati risultano essere manufatti accessori degli edifici censiti rispettivamente all'interno delle schede nn. 12, 8 e 17, pertanto per gli stessi non devono essere ammessi ampliamenti volumetrici o volumi accessori e all'interno di ognuna delle schede soprarichiamate deve essere segnalato che è già presente un manufatto accessorio a servizio dell'edificio principale.

CAN_5

scheda n. 4, allo scopo di orientare correttamente gli interventi, in assenza dell'identificazione del tipo, siano perlomeno riportati gli ambienti o le strutture;

schede nn. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, all'interno delle schede in questione si segnala che gli edifici analizzati non sono adeguatamente serviti da un sistema di viabilità; pertanto è opportuno che, ai sensi dei criteri approvati con d.G.P. n 611/2002, sia prevista un sistema di accessi comune, in modo tale da ottenere il minore impatto paesaggistico possibile;

scheda n. 14, si ritiene che il manufatto, analizzato all'interno della presente scheda, non si presta ad un cambio di destinazione d'uso a produttivo diretto considerate le caratteristiche dimensionali; infatti i possibili aumenti volumetrici ammessi potrebbero stravolgere lo stato attuale dell'edificio e del contesto nel quale si collocano.

CAN_06

schede nn. 5, 6 e 19, si ritiene che gli edifici analizzati all'interno delle presenti schede debbano essere assoggettati alla categoria dei risanamento conservativo, poiché mantengono la permanenza dei caratteri tipologici e dei materiali tipici dell'edilizia tradizionale e versano in un buono stato di conservazione;

scheda n. 39, il volume accessorio collocato in corrispondenza del prospetto n. 1, è necessario che venga segnalato con una destinazione agricola ed in caso di cambio di destinazione d'uso a produttivo diretto deve essere considerato come manufatto accessorio esistente;

scheda n. 41, al fine di controllare adeguatamente il processo di trasformazione del manufatto in questione si ritiene necessario specificare anche il tipo di ambiente a fienile.

CAN_07

scheda n. 1, si osserva che l'inserimento della ritonda previsto per l'edificio non risulta opportuno, in corrispondenza di entrambi i prospetti, in quanto il pendio digradante necessiterebbe di opere di sbancamento e contenimento provocando un'alterazione dei luoghi non integrata con il contesto naturale di riferimento;

scheda n. 19, si segnala che a servizio dell'edificio principale è già presente un manufatto accessorio, pertanto è opportuno che lo stesso venga censito e segnalato come pertinenza;

schede nn. 36 e 37, i volumi analizzati risultano essere manufatti accessori degli edifici censiti rispettivamente all'interno delle schede nn. 35 e 38, pertanto per gli stessi non devono essere ammessi ampliamenti volumetrici o volumi accessori e all'interno di ognuna delle schede soprarichiamate deve essere segnalato che è già presente un manufatto accessorio a servizio dell'edificio principale.

CAN_08

schede nn. 5 e 47, si ritiene che i manufatti censiti, considerata la permanenza dei caratteri tipologici tradizionali, dovranno essere assoggettati alla categoria del risanamento conservativo; inoltre per l'edificio n. 5 è necessario che venga specificato che la realizzazione del sistema di viabilità garantisca l'accesso anche all'edificio n. 6;

schede nn. 17, 29 e 33, le preesistenze analizzate all'interno delle schede in questione si ritiene che non soddisfino i requisiti necessari per ammetterne il recupero;

schede nn. 17 e 28, i manufatti censiti all'interno delle presenti schede, non sono serviti da una rete viabilistica e sono circondati da ruderi, per questo si richiede di indicare che la nuova viabilità dovrà connettersi con la viabilità libera più vicina, in corrispondenza dell'edificio n. 12, considerata meno impattante sotto il profilo paesaggistico;

scheda n. 37, l'edificio non presenta le caratteristiche sufficienti per potere ammettere la destinazione d'uso produttivo diretto.

CAN_09

scheda n. 12, per il manufatto censito si ritiene opportuno ammettere esclusivamente l'uso tradizionale, poiché conserva intatti i caratteri tipologici tipici del fienile tradizionale;

scheda n. 26, il complesso attualmente è composto da un'aggregazione scomposta di volumi, pertanto è necessario prevedere che gli interventi siano espressamente volti ad una riqualificazione generale tramite ricomposizione volumetrica.

CAN_10

scheda n. 4, viste le caratteristiche dimensionali del manufatto censito è necessario che venga classificato come accessorio o direttamente stralciato dal piano;

scheda n. 22, è opportuno che venga previsto in nota che la terrazza, considerata elemento incongruo, debba essere oggetto di una ricomposizione volumetrica tramite il prolungamento della falda del tetto.

CAN_11

schede nn. 5, 6 e 10, gli edifici in questione non presentano caratteristiche sufficienti da giustificare un recupero, inoltre per alcuni la nuova viabilità dista più di 100 m dalla strada libera come disposto all'interno delle norme allegate;

scheda n. 33, sia prevista espressamente in scheda la ricomposizione volumetrica ripristinando la continuità di falda e gli allineamenti.

CAN_12

scheda n. 7, la presente scheda deve obbligatoriamente riportare la destinazione d'uso;

scheda n. 19, l'edificio, per la permanenza dei caratteri tipologici, dovrà essere assoggettato alla categoria del risanamento conservativo;

scheda n. 22, il manufatto in oggetto non presenta le caratteristiche tali da poterne giustificare un intervento di recupero.

CAN_13

All'interno del presente fascicolo sono presenti anche le schede stralciate di cui sopra, inoltre le stesse risultano essere presenti anche all'interno del fascicolo schede baite in centro storico, si tratta di tutte le schede di edifici per i quali è ammessa la destinazione a residenza ordinaria, nel merito si ribadisce quanto osservato precedentemente; inoltre visto il numero elevato delle stesse i cambi di destinazione d'uso dovranno essere oggetto anche di considerazioni di opportunità urbanistica oltre alla valutazione generale espressa in premessa.

schede nn. 13, 14 e 15, i resti analizzati all'interno delle presenti schede si ritiene che non possiedano le caratteristiche tali da giustificare un recupero.

CAN_14

All'interno della presente area omogenea vi sono alcuni edifici, nello specifico quelli analizzati all'interno delle schede nn. 119, 120, 121, 122, 123 e 124 (CAN_14), che rientrano nel Bene Ambientale "Masi Valline" pertanto in accordo con quanto disciplinato all'interno dei criteri

approvati con d.G.P. n. 611/2002 dovranno essere assoggettati alla categoria corrispondente al restauro.

scheda n. 42, per quanto riguarda l'inserimento di una ritonda si esprime parere negativo, poiché è già presente una struttura di questo tipo ed il lato in corrispondenza del quale si dovrebbe collocare, risulta parzialmente interrato, pertanto sarebbero necessarie delle opere che comporterebbero un'elevata alterazione dei luoghi in contrasto con il contesto naturale entro il quale si colloca;

schede nn. 58, 62, 70 e 73, le preesistenze analizzate all'interno delle schede in questione si ritiene che non soddisfino i requisiti necessari per ammetterne il recupero;

scheda n. 103, l'edificio possiede già un volume accessorio interrato (prospetti 1-2), pertanto è necessario che tale indicazione sia riportata in scheda;

scheda n. 132, la nota specifica riferita agli interventi ammessi va stralciata, poiché l'inserimento di tali strutture comprometterebbe le caratteristiche dell'edificio analizzato, inoltre risulterebbe in contrasto con quanto ammesso in corrispondenza del fienile assoggettato alla categoria del restauro.

CAN_15

scheda n. 1, la scheda deve obbligatoriamente riportare la destinazione d'uso.

Norme tecniche di intervento

In merito a quanto disposto all'interno delle norme tecniche che regolano gli interventi volti alla conservazione e la valorizzazione del patrimonio edilizio montano esistente all'interno del Comune di Canal San Bovo, si esprimono le seguenti osservazioni:

Capo I – Norme generali di intervento

Art. 63, comma 3. È necessario modificare il presente comma, in quanto la prevalenza della norma tecnica sul Manuale Tipologico e sulle Linee Guida, nel caso di contrasto e incongruenza interpretativa, renderebbe superfluo quanto proposto in modo puntuale e specifico nelle schede; pertanto si evidenzia che la norma potrà prevalere sugli allegati soprarichiamati solo in caso di vuoto normativo.

Art. 65, comma 1, lettera b). Per quanto riguarda le baite non riferibili ai tipi del Manuale Tipologico andrà chiarito e verificato se il piano in oggetto, così come strutturato sia adeguato o meno a gestirne i relativi processi di trasformazione. Lettera d). È necessario specificare che il recupero dei manufatti definiti all'interno della presente lettera, sia significativo ai fini della salvaguardia del contesto ambientale nel quale si inserisce.

Art. 66, comma 1. Per quanto riguarda la nuova costruzione si evidenzia che la disciplina dell'art. 24 bis è finalizzata al recupero del patrimonio edilizio montano esistente, pertanto non può rientrare all'interno del presente piano; la previsione di nuove potenzialità edificatorie va dunque rinviata ad un eventuale futura variante al PRG, compatibilmente con il quadro ambientale e la disciplina del PUP. Comma 4. Per quanto riguarda la formazione di adeguati posti macchina si rinvia a quanto osservato per l'art. 70. Commi 5 e 7. È necessario specificare che la riedificazione è prevista esclusivamente per gli edifici definiti recuperabili secondo quanto disposto all'art. 65 delle presenti norme. Comma 7. In merito alla gestione degli interventi in corrispondenza dei ruderi, si fa presente che il passaggio da rudere ad edificio da recuperare, una volta reperita la documentazione storica e fotografica ed accertato l'accatastamento dell'immobile, andrà effettuato tramite una variante al PRG secondo le procedure ed i tempi definiti dall'art. 148, comma 5, della l.p. n. 1/2008, nel frattempo si applicheranno le misure di salvaguardia di cui al comma successivo.

Art. 67. Si evidenzia che nel caso di recupero di edifici tradizionali a fini abitativi è necessario che si faccia riferimento a quanto stabilito all'interno del comma 6, dell'art. 24 bis della l.p. 22/91, in merito alla convenzione che i richiedenti dovranno stipulare con il Comune per gli interventi di manutenzione ambientale delle pertinenze degli edifici. Comma 3. Quanto previsto

all'interno del presente comma andrà verificato secondo quanto già osservato all'interno delle presenti norme in tema di nuove costruzioni. Comma 4. Per quanto riguarda gli elementi di arredo si ribadisce quanto evidenziato nel merito per il Manuale Tipologico.

Art. 68, comma 2. In merito alla possibilità di ammettere le residenze permanenti si rinvia a quanto osservato precedentemente.

Art. 69. Ad integrazione di quanto osservato all'interno del presente parere si ritiene necessario specificare che le indicazioni contenute all'interno del Manuale tipologico prevalgono rispetto alle norme del piano regolatore del Comune di Canal San Bovo. Inoltre il riferimento alle norme del PRG andrà opportunamente dettagliato indicando anche il comma a cui si fa riferimento, per consentire l'espressione del parere di merito; come principio generale, si fa presente che la norma relativa al fondovalle non è compatibile con il contesto di montano, pertanto si segnala chetale rimando potrebbe essere fortemente invasivo sotto il profilo paesaggistico.

Art. 70, comma 1. È necessario modificare il presente comma, stralciando la frase "fatto salvo [...] Norme Tecniche" ed integrando lo stesso secondo quanto disposto all'art. 7 dei criteri approvati con d.G.P. n. 611/2002. Comma 2. Con riferimento alle indicazioni contenute nel precedente comma e all'interno dei criteri approvati con d.G.P. n. 611/2002, si ritiene inopportuno definire un numero massimo di posti auto da garantire per il singolo edificio. Lettera c). Si evidenzia che non sono ammessi movimenti di terra per creare aree parcheggio che implicino l'utilizzo di manufatti in cemento ma, solo leggere modificazioni dell'orografia del terreno. Lettera d). È necessario che quanto disposto all'interno del presente comma venga rivisto coerentemente con quanto indicato all'interno dei criteri soprarichiamati.

Art. 72, comma 2. Trasformazioni d'uso Per quanto riguarda le demolizioni delle murature esistenti si segnala che è necessario assicurare la coerenza con quanto ammesso per la categoria d'intervento assegnata. Volumi interrati e volumi tecnici In riferimento alla possibilità di realizzare volumi interrati e volumi tecnici, secondo i criteri contenuti nel presente comma, è necessario specificare che con la realizzazione di detti volumi si esclude automaticamente l'opportunità di realizzare servizi igienici fuori terra. Servizi igienici, ritonde, estensioni funzionali In merito alla realizzazione di servizi igienici, tramite l'addizione di un corpo edilizio fuori terra, e di estensioni funzionali secondo le indicazioni del manuale, si rinvia a quanto osservato precedentemente, per la parte contenuta nel manuale allegato. Inoltre si ritiene opportuno, ai fini della preservazione della tipologia architettonica dei manufatti censiti, in caso di realizzazione del volume corrispondente alla ritonda, non ammettere la costruzione di più di un'estensione funzionale, salvo casi circostanziati. Elementi tecnologici Per quanto riguarda l'installazione di pannelli e collettori solari si rinvia a quanto stabilito negli indirizzi approvati con d.G.P. n. 1529 dd. 28.07.2006 e s.m. e secondo le modalità stabilite all'interno delle ultime disposizioni regolamentari di attuazione approvate con d.P.P. 13 luglio 2010 18-50/Leg; inoltre, se si ritiene che, considerata la valenza del manto di copertura (scandole), non possano essere collocati in corrispondenza dello stesso, all'interno del manuale la loro collocazione andrà opportunamente regolamentata all'interno del manuale allegato. In merito all'installazione di antenne paraboliche, per gli edifici censiti all'interno del piano in questione, si osserva che tale previsione non va ammessa coerentemente con quanto ammesso all'interno dei criteri approvati con d.G.P. n. 611/2002.

Art. 73, comma 2. In riferimento alla costruzione di nuovi manufatti edilizi accessori si ritiene che, coerentemente con la tradizione del luogo, la valenza architettonica dei manufatti e delle loro pertinenze, è opportuno ammettere la realizzazione di manufatti accessori esclusivamente come estensioni funzionali secondo le indicazioni contenute all'interno del manuale. Comma 3. Relativamente ai manufatti elencati nel presente comma si rinvia a quanto osservato all'interno del presente parere.

Art. 74, comma 3. In merito a quanto previsto all'interno del presente comma si evidenzia che la convenzione, di cui al comma 6 dell'art. 24 bis della l.p. 22/91 e s.m., deve

stabilire le modalità secondo le quali devono avvenire gli interventi di manutenzione delle pertinenze degli edifici censiti.

Art. 75, comma 2. *Trasformazione d'uso* È necessario chiarire quanto disposto all'interno del presente paragrafo in relazione con quanto previsto all'interno delle Linee guida. *Ampliamenti volumetrici* Per quanto riguarda gli incrementi volumetrici ad uso produttivo si osserva che gli stessi, se disciplinati all'interno del presente piano, potranno avvenire esclusivamente per evoluzione tipologica, secondo quanto ammesso dal Manuale tipologico, secondo le indicazioni contenute nelle schede di censimento.

Art. 76 *Manufatti accessori* Si evidenzia che la realizzazione dei manufatti, di cui al presente paragrafo, andrà disciplinata all'interno del piano regolatore del Comune di Canal San Bovo, poiché tale previsione è necessariamente legata alle disposizioni fissate per la destinazione urbanistica dell'area, inoltre all'interno del presente censimento non si ammettono nuovi edifici, se non quegli interventi finalizzati esclusivamente al recupero del patrimonio esistente; se si riscontra la necessità di fare riferimento ad una tipologia architettonica specifica all'interno delle norme del PRG, si potrà fare riferimento a quanto contenuto nel presente piano.

Capo IV- *Uso per residenza ordinaria* In merito alla disciplina contenuta nel presente capo (artt. 77, 78 e 79) ed in accordo con quanto osservato precedentemente, si ritiene che vadano esclusi dal piano in oggetto gli articoli in questione.

Art. 80, comma 2. È necessario prevedere lo stralcio del presente comma per le motivazioni di cui sopra.

Art. 81. Per quanto riguarda la raccolta delle acque piovane è opportuno completare il relativo punto secondo le indicazioni contenute nei criteri approvati con d.G.P. n. 611/2002. *Comma 2.* In merito all'installazione di cisterne per la raccolta di acque piovane si ritiene opportuno privilegiare la collocazione interrata di tali manufatti garantendo un adeguato collegamento con i sistemi di raccolta.

Art. 82. In merito allo smaltimento dei reflui si evidenzia che, oltre a quanto previsto dal presente piano, all'interno dei criteri approvati con la sopraccitata delibera sono previsti ulteriori sistemi di trattamento.

Art. 83, comma 2. All'interno del presente articolo si ritiene comunque necessario fissare le dimensioni minime (altezze interne e rapporto aeroilluminante) necessarie al soddisfacimento dei requisiti igienico-sanitari dei locali, coerentemente con quanto disposto all'interno dei criteri approvati con la sopraccitata deliberazione.

Art. 84. Per quanto riguarda l'osservanza dei piani sovraordinati si ritiene opportuno inserire nel presente articolo che, sotto il profilo dei vincoli preordinati alla sicurezza del territorio, gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio sono soggetti al rispetto delle disposizioni della Carta di sintesi geologica provinciale (d. G.P. n. 2813 dd. 23.10.2003 e s.m.) e del PGUAP; mentre per quanto attiene la protezione di pozzi e sorgenti, gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio sono soggetti al rispetto delle disposizioni della Carta delle risorse idriche provinciale (d.G.P. n. 2248 dd. 05.09.2008 e s.m.).

Ai fini della salvaguardia del patrimonio edilizio tradizionale, è necessario inserire, all'interno delle presenti norme un articolo specifico relativo alla vigilanza sulla regolare esecuzione dei lavori coerentemente con quanto stabilito all'art. 21 dei criteri approvati con d.G.P. n. 611/2002.

Linee guida

Per quanto riguarda le indicazioni contenute all'interno delle Linee guida per gli interventi ammessi per usi produttivi diretti del suolo e degli edifici (Capo III delle Norme Tecniche) si riportano le seguenti considerazioni:

- al fine di rendere gestibile l'applicazione delle presenti linee guida si evidenzia la necessità di elaborare un metodo che consenta di governarne e controllarne gli effetti, anche in relazione alla continuità di tali attività;

- in merito alla possibilità di realizzare nuovi volumi, nel momento in cui vengono soddisfatti determinati requisiti, si rinvia a quanto osservato precedentemente;

- rispetto alla realizzazione di manufatti da adibirsi a serre e ad apiari è necessario fare riferimento unicamente alla disciplina delle destinazioni urbanistiche di zona garantendo la coerenza con le disposizioni provinciali fissate in materia, in particolare con quanto stabilito nel merito dal regolamento approvato con d.P.P. 8 marzo 2010 8-40/Leg;

- in merito alla possibilità di ammettere la somma della superficie delle aree adibite ad alcune attività produttive, per raggiungere la soglia che consente una serie di interventi sia in corrispondenza dei manufatti che relative pertinenze, si esprime parere critico poiché, in particolare per le culture arboree da frutto, si ritiene che alcune attività non siano talmente diffuse da giustificare alcuni tipi d'intervento (ampliamenti volumetrici e accessi carrabili);

- per quanto riguarda le attività legate all'allevamento si osserva che, l'allevamento suino abbia giustificazione solo se contestualizzato all'interno di una malga; l'allevamento cunicolo e avicolo non possiedono le caratteristiche tali da giustificare la realizzazione di ampliamenti volumetrici, di nuovi volumi accessori e di accessi carrabili;

- in merito alla produzione di biomassa è necessario un approfondimento che andrà opportunamente valutato dai Servizi competenti della Provincia.

Cartografia

Relativamente agli elaborati cartografici allegati alla variante di cui all'oggetto, ad integrazione delle osservazioni precedentemente espresse, si segnala la necessità realizzare una tavola urbanistica d'inquadramento, in modo da localizzare i manufatti esistenti in relazione alle destinazioni urbanistiche del territorio aperto (bosco, pascolo, improduttivo, ecc.), alla presenza dei nuclei abitati, alla rete idrografica e a quella infrastrutturale, comprensiva delle strade locali e forestali. In particolare per quanto riguarda il sistema delle infrastrutture viarie, in accordo con quanto disposto dai criteri approvati con d.G.P. n. 611/2002, si richiede la rappresentazione del reticolo viario, a servizio degli edifici rurali, differenziandolo a seconda delle diverse tipologie di viabilità (es. sentiero, pista e strada).

In merito all'integrazione effettuata all'interno delle norme di attuazione del piano regolatore di Canal San Bovo, finalizzata all'adeguamento alle disposizioni provinciali in materia di distanze minime fra edifici e dai confini di proprietà, approvate con d.G.P. n. 2879 di data 31.10.2008, si osserva quanto segue:

Si è provveduto a verificare le norme in relazione alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2879 di data 31 ottobre 2008. Si rileva che in materia di distanze è intervenuta la deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 di data 3 settembre 2010. L'Amministrazione comunale con il provvedimento di adeguamento alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2879 di data 31 ottobre 2009 in materia di distanze ha provveduto ad approvare lo schema di equiparazione delle diverse destinazioni insediative previste dal piano Regolatore rispetto alla classificazione delle aree di cui al DM 1444 del 1968 richiamate dagli articoli 3 e 4 del testo allegato alla citata deliberazione. Al riguardo si osserva che nello schema non risultano citate le aree artigianali a differenza di quanto invece previsto nell'articolo 4.1 "Distanze tra edifici da applicare negli insediamenti storici e aree edificate" laddove, vedi comma 1, vengono equiparate alle aree parzialmente edificate le aree artigianali.

Inoltre ad integrazione di quanto osservato si esprimono le seguenti indicazioni:

Art. 4.4 Distanze da applicare tra manufatti accessori. L'applicazione delle disposizioni contenute risultano estese anche alle strutture o rustici (barchi, fienili, depositi per attrezzi, ecc.) di cui all'articolo 5, punto 8 delle norme di attuazione. Al riguardo si osserva che la

previsione della distanza minima applicabile ai manufatti accessori deve essere limitata a quelli realizzati secondo le previsioni tipologiche e dimensionali fissate dal PRG in conformità all'articolo 6 della deliberazione n. 2879.

Art. 4.5 Distanze degli edifici dai confini. Al comma 4 il rinvio al comma 4. 3 deve essere sostituito con "al comma 3".

CONCLUSIONI

Si esprime, in ordine all'argomento in oggetto, parere favorevole all'approvazione della variante al piano regolatore del Comune di Canal San Bovo, subordinatamente alla modifica dei relativi contenuti secondo le condizioni e le osservazioni sopra esposte."

A seguito dell'accoglimento delle osservazioni espresse dal Servizio provinciale, che hanno comportato l'introduzione di modifiche rispetto alle previsioni della variante deliberata in prima adozione, l'Amministrazione comunale ha adottato nuovamente la variante al piano regolatore di Canal San Bovo ai sensi dell'art. 148, comma 5, lettera d), disponendone una nuova pubblicazione e reiterando quindi la procedura per la presentazione di osservazioni limitatamente alle parti oggetto di modifica .

Con verbale di deliberazione commissariale n. 44 di data 30 dicembre 2011, l'Amministrazione comunale ha infatti provveduto alla seconda adozione della variante come modificata e al suo deposito per 30 giorni, integrando e modificando i relativi allegati elaborati anche sulla base delle osservazioni di merito espresse dal Servizio Urbanistica e tutela del Paesaggio e dalle strutture provinciali interpellate. nei tempi e modi di cui all' articolo 42 della L.P. 5 settembre 1991 n. 22, come richiamato dall'art. 148, comma 5 della L.P. 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e tutela del territorio).

Ai sensi dell'articolo 41, comma 1 della L.P. 5 settembre 1991, n. 22, come richiamato dall'articolo 148, comma 5 della L.P. n. 1 del 2008, la variante adottata in seconda adozione è stata trasmessa al Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio il quale, esaminatane la coerenza rispetto al PUP, alle valutazioni precedentemente espresse e alle scelte effettuate dal Comune in sede di seconda adozione della variante e preso atto del documento di controdeduzioni che prodotto in ordine alle scelte che ha ritenuto di confermare, ha espresso, con valutazione tecnica n. 1449VPC di data 26 aprile 2012, un parere che subordina l'adozione definitiva della variante alla modifica dei relativi contenuti sulla base delle osservazioni e condizioni ivi rappresentate, secondo quanto di seguito evidenziato:

"Con deliberazione consiliare n. 4 del 12 febbraio 2010, il Comune di Canal San Bovo ha adottato una variante al proprio piano regolatore finalizzata, all'aggiornamento con le disposizioni provinciali in materia di distanze minime fra edifici e dai confini di proprietà ed al censimento del patrimonio edilizio montano secondo la procedura fissata dall'art. 61 della l.p. n. 1/2008 e s.m. ed i conseguenti indirizzi e criteri generali approvati con d.G.P. n. 611 dd. 22 marzo 2002.

La variante adottata è stata esaminata dal Nucleo operativo a supporto della valutazione delle varianti ai PRG che, con il verbale n. 22A del 23 agosto 2010, ha espresso parere favorevole all'approvazione della variante al piano regolatore del Comune di Canal San Bovo subordinatamente alla modifica dei relativi contenuti secondo le condizioni e le osservazioni evidenziate.

Il Comune di Canal San Bovo con deliberazione consiliare n. 44 del 30 dicembre 2011, ha provveduto ad effettuare la seconda adozione della variante al PRG, aggiornando il piano secondo le osservazioni espresse dal Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio della Provincia. Tale adozione è stata accompagnata da una nuova pubblicazione, reiterando la procedura per la presentazione di osservazioni limitatamente alle parti oggetto di modifica, come previsto dall'art. 148, comma 5, lett. d) della l.p. n. 1/2008.

La variante

Rispetto alla variante in oggetto il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio della Provincia ha formulato un parere favorevole subordinato in particolare al rispetto delle seguenti condizioni:

- adeguamento della variante alle indicazioni emerse dall'istruttoria dei Servizi provinciali di merito, sotto il profilo della compatibilità idrogeologica e della coerenza con il quadro strutturale del nuovo Piano urbanistico provinciale;*
- aggiornamento delle norme di attuazione secondo quanto evidenziato.*

In riferimento a quanto evidenziato nella valutazione sopra richiamata, l'Amministrazione comunale con la seconda adozione ha affrontato e recepito parzialmente le osservazioni espresse, riportando, nei documenti relativi alle controdeduzioni, le motivazioni in riferimento alle scelte condotte.

In merito alla segnalazione effettuata da parte del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio, relativamente alla possibilità da parte della variante di cui all'oggetto, di soddisfare le esigenze di tutela paesistica, si prende atto del fatto che l'Amministrazione non ritiene opportuno eliminare tale controllo sugli interventi ammessi e che il manuale tipologico possa essere proposto come uno dei manuali ai sensi degli artt. 8 e 21 della l.p. 1/2008.

Per quanto riguarda la rappresentazione dei corsi d'acqua riportata all'interno degli elaborati cartografici, allegati alla presente variante, si segnala che va assicurata la coerenza con quanto rappresentato all'interno dell'Inquadramento strutturale del PUP.

Per gli aspetti legati alla tutela delle acque, evidenziati dall'Azienda provinciale per la protezione dell'ambiente, il Comune di Canal San Bovo prende atto della necessità di predisporre uno studio che valuti gli effetti nel complesso di una pianificazione sul territorio, relativa al riutilizzo degli edifici in zone montane, ed allo stesso tempo tenga conto delle eventuali ripercussioni sull'ambiente, considerata la presenza di più scarichi puntuali; tuttavia, rinvia tale verifica a livello sovracomunale.

Tenuto conto che, in fase di seconda adozione il Comune di Canal San Bovo, ha provveduto a stralciare, dal presente strumento, tutti gli edifici per i quali si ammette la destinazione a residenza permanente, si richiede che, le disposizioni contenute all'interno del piano in oggetto, vengano aggiornate alla luce di tale modifica.

Considerato quanto controdedotto dall'Amministrazione comunale in fase di seconda adozione e delle modifiche introdotte, in ottemperanza a quanto osservato nel precedente parere, in merito ai contenuti delle schede del manuale si osserva quanto segue:

- per quanto riguarda gli ampliamenti consentiti si richiede che venga fatto riferimento solamente al contenuto delle relative schede di censimento;

- ad integrazione di quanto osservato precedentemente, per gli interventi ammessi in caso di trasformazione a residenza ordinaria, si richiede di rivedere la possibilità di ammettere l'uso di materiali plastici trasparenti in corrispondenza dei parapetti e l'apertura di lucernari in corrispondenza delle falde di copertura, poiché contrastano con le caratteristiche proprie del patrimonio edilizio tradizionale;

-per quanto riguarda il rifacimento di ampie porzioni di strutture in elevazioni si ribadisce la necessità di verificare che tali interventi non rientrino nei casi previsti dalla procedura di cui all'art. 121 della l.p. 1/2008;

-in merito all'utilizzo di tegole di cemento grigie per i manti di copertura si richiede che venga aggiornata, come evidenziato all'interno delle controdeduzioni, anche la scheda COPERTURA 3.1;

-riguardo alla realizzazione di nuove ritonde, si ribadiscono alcuni aspetti già evidenziati all'interno del precedente parere, in particolare la necessità di prevedere tale intervento in corrispondenza di edifici con almeno due piani, in addossamento a strutture in elevazione realizzate in muratura, fissando dei criteri di proporzione tra la dimensione della ritonda e lo sviluppo dei prospetti coinvolti;

-relativamente alla costruzione di volumi esterni ai manufatti censiti da adibirsi a servizi igienici, secondo la tipologia 2.1, si richiede che non ne venga ammessa la nuova realizzazione;

-in merito al trattamento delle pertinenze (cespugli e margine del prato) si prende atto della disciplina redatta, tuttavia per quanto riguarda le nuove destinazioni colturali si ribadisce la necessità di fare riferimento a quanto previsto dagli strumenti di pianificazione provinciale in materia di foreste e territorio aperto;

-per quanto riguarda gli aspetti legati al rischio idrogeologico trattati all'interno della scheda relativa ai muri 3 SCOGLIERE, si ribadisce che per la disciplina relativa alla sicurezza del territorio si fa riferimento unicamente a quanto disposto all'interno degli strumenti provinciali in materia di rischio e pericolosità;

-relativamente all'utilizzo di materiale impermeabilizzante per tratti in corrispondenza dei percorsi 3 rotabili si ribadisce la necessità di valutare attentamente tale possibilità anche sotto il profilo paesaggistico.

In merito all'impostazione ed ai contenuti delle schede, si riportano di seguito alcune indicazioni:

- sotto il profilo dei vincoli preordinati della sicurezza si richiede di stralciare all'interno delle schede allegate il riferimento all'art. 15 delle norme di attuazione del PUP, poiché tale richiamo non risulta pertinente, tenuto conto che la carta di sintesi delle pericolosità al momento non è ancora entrata in vigore;

- si ribadisce la necessità di indicare la presenza di ballatoi all'interno della sezione note, poiché coerentemente con quanto stabilito dai criteri approvati con d.G.P. n. 611/2002 è ammesso il solo ripristino delle strutture esistenti;

-in merito alla scheda CAN13_015, all'interno della quale viene previsto il recupero di un manufatto, si ribadisce il parere espresso dal Servizio Foreste e fauna in fase di prima adozione, tramite il quale il predetto Servizio ritiene che lo stesso non soddisfi i requisiti di cui alla delibera del Comitato Tecnico Forestale, n. 376 del 18 novembre 1996, pertanto non sia suscettibile di ricostruzione;

-tenuto conto che gli edifici censiti all'interno delle schede CAN14_119-120-121-122-123 e 124 rientrano nel Bene Ambientale "Masi Valline" si evidenzia che tale specifica andrà riportata all'interno delle rispettive schede.

Norme di attuazione

In riferimento alla disciplina definita all'interno delle norme di attuazione allegate al presente strumento urbanistico, tenuto conto delle modifiche introdotte in fase di seconda adozione, si osserva quanto segue:

Art. 66 Comma 5. *Si richiede che venga modificata la definizione ruderi, affinché il presente comma non contrasti con le definizioni contenute nell'art. 3 delle stesse norme di attuazione.*

Comma 7. È opportuno che venga lasciata l'indicazione che, la trasformazione da rudere ad edificio da recuperare, avviene con l'aggiornamento della relativa scheda di censimento.

Comma 8. In merito ai contenuti del presente comma, si fa presente che lo strumento della salvaguardia è finalizzato a non ammettere cambi d'uso e recupero delle preesistenze.

Art. 70 *Comma 1. Si richiede che venga integrato quanto contenuto nel presente comma coerentemente con quanto disposto all'art. 7 dei criteri approvati con d.G.P. n. 611/2002. Comma 2, lettera d). È opportuno che venga tolta la ripetizione contenuta nel presente capoverso.*

Art. 72 *Elementi tecnologici Si ritiene opportuno valutare attentamente la possibilità di prevedere il posizionamento dei pannelli solari e fotovoltaici sul suolo di pertinenza, poiché tali interventi, collocandosi casualmente sul fondo di pertinenza dei manufatti censiti, andrebbero a punteggiare i compendi pratici contrastando con la continuità figurativa e morfologica del contesto di riferimento.*

Art. 73 *Comma 2. Per quanto riguarda la costruzione di nuovi manufatti accessori ammessi all'interno del presente comma, si ribadisce quanto osservato nel merito in fase di prima adozione.*

Art. 75 *Comma 2. Ampliamenti volumetrici Per quanto riguarda gli ampliamenti volumetrici, si richiede che venga verificato quanto disposto all'interno del presente comma, coerentemente con i contenuti delle linee guida.*

Art. 82 *In merito allo smaltimento delle acque reflue domestiche di cui al presente articolo, si chiede di specificare quanto indicato dall'Azienda provinciale per la protezione dell'ambiente, relativamente al fatto che tale intervento è necessario che sia compatibile con l'art. 17 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinanti approvato con d.P.G.P. del 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. e s.m..*

Art. 83 *Comma 2. Relativamente ai contenuti del presente articolo si richiede che gli stessi corrispondano esclusivamente ai Requisiti igienico sanitari dei locali, mentre per quanto riguarda gli interventi ammessi, si faccia riferimento agli articoli specifici relativi agli interventi ammessi per le trasformazioni d'uso. In merito ai locali igienici, è necessario che si provveda ad integrare quanto disposto nel presente comma, in accordo con quanto indicato nei criteri approvati con d.G.P. n. 611/2002.*

Art. 84 *Comma 3. Si richiede che venga stralciato il riferimento all'art. 15 delle norme di attuazione del PUP, inserito nel presente comma.*

Per quanto riguarda i contenuti delle Linee guida si richiede che, in merito agli spazi abitativi, venga specificato che si tratta di spazi adibiti all'abitazione temporanea.

Mentre, relativamente al modulo di Convenzione per uso produttivo delle baite, si evidenzia che il vincolo di trasformazione della destinazione degli edifici all'interno delle aree agricole va necessariamente verificato con quanto disposto dall'art. 62 della l.p. 1/2008.

In merito all'adeguamento delle norme di attuazione del piano regolatore di Canal San Bovo alle disposizioni provinciali in materia di distanze, si segnala che le stesse risultano correttamente adeguate all'Allegato 1 ed all'Allegato 2 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 di data 3 settembre 2010 successivamente modificata con le deliberazioni n. 1427 di data 1 luglio 2011 e n. 1858 di data 26 agosto 2011. Ciò premesso e per completezza, si segnala peraltro quanto segue:

Art. 4.4 *Distanze tra edifici da applicare in altre aree Comma 1. Il rinvio agli articoli 3 e 4 deve essere sostituito con gli articoli 4.2 e 4.3.*

Art. 4.8 *Distanze degli edifici dai confini Comma 4. Il rinvio al comma 4.2 deve essere sostituito con il comma 3. Comma 6. Il riferimento al comma 3, lettera a) va sostituito con comma 4 ed il rinvio al comma 4 va sostituito con art. 4.7, comma 1, lettera a).*

Inoltre, l'articolo riguardante "Distanze degli edifici non adibiti ad abitazione dai terrapieni artificiali, dai muri liberi e dai muri di sostegno" individuato con il numero 12 va corretto con il n. 4.12.

In fase di adozione definitiva è necessario che al presente strumento venga allegato il documento relativo alla valutazione d'incidenza (direttiva 92/43/CEE e della l.p. 11/2007) e la relazione illustrativa comprenda tutte le modifiche apportate durante l'iter di approvazione della variante di cui all'oggetto, affinché giustifichi adeguatamente tutte le variazioni introdotte.

CONCLUSIONI

Si esprime, in ordine all'argomento in oggetto, parere favorevole all'approvazione della variante al Piano regolatore del Comune di Canal San Bovo, subordinatamente alla modifica dei relativi contenuti secondo le condizioni e le osservazioni sopra esposte."

Con verbale di deliberazione consiliare n. 20 del 02 agosto 2012, l'Amministrazione comunale di CANAL SAN BOVO ha infine provveduto alla definitiva adozione della variante confermando le scelte operate in seconda adozione.

Ai sensi dell'articolo 41, comma I della L.P. 5 settembre 1991, n. 22, la variante definitivamente adottata è stata trasmessa al Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio il quale, esaminati i contenuti rispetto alla valutazione espressa nel precedente parere e constatato che in sede di definitiva adozione della variante l'Amministrazione comunale ha nella sostanza confermato quanto deliberato in seconda adozione, nel ribadire le problematiche già precedentemente evidenziate, con valutazione tecnica n. 1449VPC2 –di data 15 novembre 2012, ha espresso un parere che condiziona l'approvazione della variante al rispetto delle condizioni e prescrizioni ivi evidenziate.

Nello specifico il Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio ha espresso la seguente valutazione:

"Con deliberazione consiliare n. 4 del 12 febbraio 2010, il Comune di Canal San Bovo ha adottato una variante al proprio piano regolatore finalizzata, all'aggiornamento con le disposizioni provinciali in materia di distanze minime fra edifici e dai confini di proprietà ed al censimento del patrimonio edilizio montano secondo la procedura fissata dall'art. 61 della l.p. n. 1/2008 e s.m. ed i conseguenti indirizzi e criteri generali approvati con d.G.P. n. 611 dd. 22 marzo 2002.

La variante adottata è stata esaminata dal Nucleo operativo a supporto della valutazione delle varianti ai PRG che, con il verbale n. 22A del 23 agosto 2010, ha espresso parere favorevole all'approvazione della variante al piano regolatore del Comune di Canal San Bovo subordinatamente alla modifica dei relativi contenuti secondo le condizioni e le osservazioni evidenziate.

Il Comune di Canal San Bovo con deliberazione consiliare n. 44 del 30 dicembre 2011, ha provveduto ad effettuare la seconda adozione della variante al PRG, aggiornando il piano secondo le osservazioni espresse dal Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio della Provincia. Tale adozione è stata accompagnata da una nuova pubblicazione, reiterando la procedura per la presentazione di osservazioni limitatamente alle parti oggetto di modifica, come previsto dall'art. 148, comma 5, lett. d) della l.p. n. 1/2008.

La variante così nuovamente adottata è stata esaminata dal Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio che ha espresso la valutazione tecnica n. 1449VPC del 26 aprile 2012, evidenziando una serie di osservazioni al fine di assicurare la coerenza dello strumento urbanistico adottato alla disciplina urbanistica provinciale.

Con deliberazione consiliare n. 20 del 2 agosto 2012, pervenuta in data 15 ottobre 2012, il Comune di Canal San Bovo ha condotto l'adozione definitiva della variante al piano regolatore generale in oggetto, finalizzata al recupero del patrimonio edilizio montano, confermando i contenuti del piano adottato in seconda adozione.

Nel merito degli atti definitivamente adottati, considerata la valutazione tecnica espressa dallo scrivente Servizio in sede di seconda adozione del piano si richiamano le seguenti prescrizioni e osservazioni al fine dell'approvazione del piano.

Per quanto riguarda la verifica sotto il profilo dei vincoli preordinati alla sicurezza del territorio, in generale si richiama la prevalenza, rispetto ai contenuti dello strumento urbanistico in oggetto, delle disposizioni in materia di pericolo e rischio idrogeologico nonché di tutela delle risorse idriche dettate dalla Carta di sintesi geologica provinciale, dal Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche e dalla Carta delle risorse idriche.

In merito al recupero previsto per il manufatto censito all'interno della scheda CAN13_015, si ribadisce il parere espresso in fase di prima adozione dal Servizio Foreste e fauna della Provincia, tramite il quale il predetto Servizio ritiene che lo stesso non soddisfi i requisiti di cui alla delibera del Comitato Tecnico Forestale, n. 376 del 18 novembre 1996, pertanto non sia suscettibile di ricostruzione.

In merito ai contenuti delle schede del manuale si osserva quanto segue:

-per quanto riguarda gli ampliamenti consentiti si evidenzia che va fatto riferimento solamente al contenuto delle relative schede di censimento;

-per gli interventi ammessi in caso di trasformazione a residenza ordinaria, va stralciata la possibilità di ammettere l'uso di materiali plastici trasparenti in corrispondenza dei parapetti, in quanto contrastanti con le caratteristiche proprie del patrimonio edilizio tradizionale;

-il rifacimento di ampie porzioni di strutture in elevazioni non può essere ammesso, rinviando necessariamente tale fattispecie ai casi previsti dalla procedura di cui all'art. 121 della l.p. 1/2008;

-in merito all'utilizzo di tegole di cemento grigie, descritte alla scheda COPERTURA 3.1 del manuale tipologico, va inteso che tali tegole possono essere utilizzate qualora già presenti sui manufatti censiti;

-relativamente alla costruzione di volumi esterni ai manufatti censiti da adibirsi a servizi igienici, si provvede a stralciare la tipologia 2.1, confermando invece la possibilità di realizzare tali manufatti in aderenza all'edificio principale;

-in merito al trattamento delle pertinenze (cespugli e margine del prato) si prende atto della disciplina redatta; tuttavia per quanto riguarda le nuove destinazioni colturali si ribadisce la necessità di fare riferimento a quanto previsto dagli strumenti di pianificazione provinciale in materia di foreste e territorio montano;

-per quanto riguarda gli aspetti legati al rischio idrogeologico trattati all'interno della scheda relativa ai muri 3 SCOGLIERE del manuale tipologico, si ribadisce che per la disciplina relativa alla sicurezza del territorio si fa riferimento unicamente a quanto disposto all'interno degli strumenti provinciali in materia di rischio e pericolosità;

-relativamente all'utilizzo di materiale impermeabilizzante per tratti in corrispondenza dei percorsi 3 rotabili si rinvia la scelta dei materiali alla valutazione paesaggistica agli organi competenti.

Pur rilevato che nelle disposizioni generali del piano è prevista una procedura di verifica della compatibilità degli scarichi per ogni singola situazione oggetto di intervento, come richiesto dall'Agenzia provinciale protezione ambiente si evidenzia l'utilità, "in riferimento al riutilizzo degli edifici in zone montane, dove l'equilibrio del sistema idrico risulta più delicato, la predisposizione di uno studio che valuti gli effetti della pianificazione sul territorio nel suo complesso e tenga conto delle eventuali ripercussioni sull'ambiente date dalla presenza di più scarichi puntuali."

Riguardo alle norme di attuazione allegate al presente strumento urbanistico si prescrivono le seguenti integrazioni:

Articolo 66, comma 8. La disposizione va integrata con la specificazione che fino all'adozione della eventuale variante al PRG, finalizzata all'aggiornamento del presente piano per il recupero del patrimonio edilizio montano, sugli edifici non catalogati non sono ammessi cambi di destinazione d'uso anche se per residenza temporanea e il recupero delle preesistenze.

Articolo 70, comma 1. Il presente comma va integrato con quanto disposto dall'articolo 7 dei criteri approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 611/2002.

Articolo 72. Riguardo all'impiego di pannelli solari e fotovoltaici va assicurata in via prioritaria la loro collocazione sulle coperture dei manufatti edilizi, secondo i criteri dettati dal regolamento provinciale in materia, rinviando l'eventuale posizionamento sul suolo di pertinenza alla valutazione della CPC.

Articolo 73, comma 2. La costruzione di nuovi manufatti accessori va ammessa come estensione funzionale del manufatto principale secondo le indicazioni contenute nel manuale tipologico.

Articolo 82. In merito allo smaltimento delle acque reflue domestiche di cui al presente articolo, si richiama all'ottemperanza all'art. 17 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinanti approvato con d.P.G.P. del 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. e s.m..

Articolo 83, comma 2. Le disposizioni adottate sono subordinate al rispetto dei requisiti igienico-sanitari minimi fissati per legge.

Relativamente all'adeguamento delle norme di attuazione del piano regolatore di Canal San Bovo alle disposizioni provinciali in materia di distanze, si segnala che le stesse risultano correttamente adeguate all'Allegato 1 ed all'Allegato 2 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 di data 3 settembre 2010, successivamente modificata con le deliberazioni n. 1427 di data 1 luglio 2011 e n. 1858 di data 26 agosto 2011. Tuttavia si segnala che, per quanto riguarda i richiami normativi contenuti negli articoli 4.4., 4.8 e 4.11, sono state riscontrate delle incongruenze; pertanto, per l'applicazione della disciplina contenuta all'interno degli articoli citati, è necessario fare riferimento alla struttura delle disposizioni provinciali sopra richiamate.

Ai fini dell'approvazione da parte della Giunta provinciale, del presente strumento, è necessario che agli elaborati consegnati venga allegato il documento relativo alla valutazione d'incidenza (direttiva 92/43/CEE e della l.p. 11/2007) e tutti gli elaborati comprendenti le modifiche apportate durante l'iter di approvazione della variante di cui all'oggetto; in particolare gli elaborati corrispondenti alle Linee Guida e alla Convenzione.

Si esprime, in ordine all'argomento in oggetto, parere favorevole all'approvazione della variante al piano regolatore del Comune di Canal San Bovo, subordinatamente al rispetto delle osservazioni e prescrizioni sopra esposte."

In considerazione di quanto sopra esposto, viste le valutazioni tecniche formulate dal Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio, si propone alla Giunta provinciale l'approvazione della variante al PRG di CANAL SAN BOVO secondo i contenuti degli atti allegati alla deliberazione di adozione definitiva e subordinatamente alle condizioni e prescrizioni evidenziate

nella valutazione tecnica provinciale n. 1449 VPC2 di data 15 novembre 2012 e di seguito riportate:

Sotto il profilo generale l'attuazione della variante al PRG in oggetto è subordinata alle seguenti **condizioni**:

- per quanto riguarda la verifica sotto il profilo dei vincoli preordinati alla sicurezza del territorio, in generale si richiama la prevalenza, rispetto ai contenuti dello strumento urbanistico in oggetto, delle disposizioni in materia di pericolo e rischio idrogeologico nonché di tutela delle risorse idriche dettate dalla Carta di sintesi geologica provinciale, dal Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche e dalla Carta delle risorse idriche.

- in merito al recupero previsto per il manufatto censito all'interno della scheda CAN13_015, si ribadisce il parere espresso in fase di prima adozione dal Servizio Foreste e fauna della Provincia, tramite il quale il predetto Servizio ritiene che lo stesso non soddisfi i requisiti di cui alla delibera del Comitato Tecnico Forestale, n. 376 del 18 novembre 1996, pertanto non sia suscettibile di ricostruzione.

In merito ai contenuti delle schede il Comune di Canal San Bovo dovrà attenersi alle seguenti **prescrizioni**:

- per quanto riguarda gli ampliamenti consentiti si evidenzia che va fatto riferimento solamente al contenuto delle relative schede di censimento;

- per gli interventi ammessi in caso di trasformazione a residenza ordinaria, va stralciata la possibilità di ammettere l'uso di materiali plastici trasparenti in corrispondenza dei parapetti, in quanto contrastanti con le caratteristiche proprie del patrimonio edilizio tradizionale;

- il rifacimento di ampie porzioni di strutture in elevazioni non può essere ammesso, rinviando necessariamente tale fattispecie ai casi previsti dalla procedura di cui all'art. 121 della l.p. 1/2008;

- in merito all'utilizzo di tegole di cemento grigie, descritte alla scheda COPERTURA 3.1 del manuale tipologico, va inteso che tali tegole possono essere utilizzate qualora già presenti sui manufatti censiti;

- relativamente alla costruzione di volumi esterni ai manufatti censiti da adibirsi a servizi igienici, si provvede a stralciare la tipologia 2.1, confermando invece la possibilità di realizzare tali manufatti in aderenza all'edificio principale;

- in merito al trattamento delle pertinenze (cespugli e margine del prato) si prende atto della disciplina redatta; tuttavia per quanto riguarda le nuove destinazioni colturali si ribadisce la necessità di fare riferimento a quanto previsto dagli strumenti di pianificazione provinciale in materia di foreste e territorio montano;

- per quanto riguarda gli aspetti legati al rischio idrogeologico trattati all'interno della scheda relativa ai muri 3 SCOGLIERE del manuale tipologico, si ribadisce che per la disciplina relativa alla sicurezza del territorio si fa riferimento unicamente a quanto disposto all'interno degli strumenti provinciali in materia di rischio e pericolosità;

- relativamente all'utilizzo di materiale impermeabilizzante per tratti in corrispondenza dei percorsi 3 rotabili si rinvia la scelta dei materiali alla valutazione paesaggistica agli organi competenti.

Riguardo alle norme di attuazione il Comune di Canal San Bovo dovrà intenderle modificate secondo le seguenti **prescrizioni**:

Articolo 66, comma 8. La disposizione va integrata con la specificazione che fino all'adozione della eventuale variante al PRG, finalizzata all'aggiornamento del presente piano per il recupero del patrimonio edilizio montano, sugli edifici non catalogati non sono ammessi cambi di destinazione d'uso anche se per residenza temporanea e il recupero delle preesistenze.

Articolo 70, comma 1. Il presente comma va integrato con quanto disposto dall'articolo 7 dei criteri approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 611/2002.

Articolo 72. Riguardo all'impiego di pannelli solari e fotovoltaici va assicurata in via prioritaria la loro collocazione sulle coperture dei manufatti edilizi, secondo i criteri dettati dal regolamento provinciale in materia, rinviando l'eventuale posizionamento sul suolo di pertinenza alla valutazione della CPC.

Articolo 73, comma 2. La costruzione di nuovi manufatti accessori va ammessa come estensione funzionale del manufatto principale secondo le indicazioni contenute nel manuale tipologico.

Articolo 82. In merito allo smaltimento delle acque reflue domestiche di cui al presente articolo, si richiama all'ottemperanza all'art. 17 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinanti approvato con d.P.G.P. del 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. e s.m..

Articolo 83, comma 2. Le disposizioni adottate sono subordinate al rispetto dei requisiti igienico-sanitari minimi fissati per legge.

Pur rilevato che nelle disposizioni generali del piano è prevista una procedura di verifica della compatibilità degli scarichi per ogni singola situazione oggetto di intervento, come richiesto dall'Agenzia provinciale protezione ambiente si evidenzia l'utilità, "in riferimento al riutilizzo degli edifici in zone montane, dove l'equilibrio del sistema idrico risulta più delicato, la predisposizione di uno studio che valuti gli effetti della pianificazione sul territorio nel suo complesso e tenga conto delle eventuali ripercussioni sull'ambiente date dalla presenza di più scarichi puntuali."

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udito il Relatore;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la L.P. 07.08.2003, n. 7 e s.m.i.;
- vista la L.P. 05.09.1991, n. 22 e s.m.i.;
- vista la L.P. 04.03.2008, n. 1;
- vista la L.P. 27.05.2008, n. 5;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

d e l i b e r a

- 1) di approvare, con le prescrizioni specificate in premessa, la variante urbanistica al piano regolatore generale di CANAL SAN BOVO negli atti definitivamente adottati dal Comune con verbale di deliberazione consiliare n. 20 di data 15 ottobre 2012;
- 2) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige ed il deposito degli atti presso la sede comunale a norma di legge.

ET